

Codice A1604A

D.D. 16 settembre 2019, n. 451

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di quattro pozzi potabili denominati "Tabona 2-3-4-5" - di proprietà della S.M.A.T S.p.A. - che costituiscono il campo-pozzi "Tabona" e che sono ubicati nel Comune di Pinerolo (TO).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – committente dello studio per la ridefinizione dell'area di salvaguardia ed ente gestore del servizio acquedottistico per il Comune di Pinerolo (TO), nel cui territorio sono localizzate le captazioni in esame – con nota in data 13 giugno 2019 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 135/2018 del 14 giugno 2018 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei quattro pozzi potabili che costituiscono il campo-pozzi denominato *Tabona* e che sono ubicati nel medesimo Comune di Pinerolo.

Precedentemente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota dell'1 febbraio 2018 – prot. n. 7780, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

I quattro pozzi in esame sono ubicati lungo Via dell'Acquedotto, a Sud del concentrico principale di Pinerolo, su una superficie pianeggiante leggermente inclinata verso il corso del torrente Chisone e sono così completati:

Tabona 2 (TO-P-05359) - particella catastale n. 131 del foglio di mappa n. 57 - profondo 35,00 metri, filtra tra -12,00 e -33,00 metri a seguito di un intervento di ricondizionamento eseguito nel 2004, con una portata massima di concessione di 32 l/s;

Tabona 3 (TO-P-05360) - particella catastale n. 162 del foglio di mappa n. 57 - profondo 32,00 metri, filtra tra -12,00 e -30,00 metri a seguito di un intervento di ricondizionamento eseguito nel 2010, con una portata massima di concessione di 25 l/s;

Tabona 4 (TO-P-05361) - particelle catastali n. 69-70 del foglio di mappa n. 57 - profondo 30,00 metri, filtra tra -13,00 e -25,00 metri a seguito di un intervento di ricondizionamento eseguito nel 2011, con una portata massima di concessione di 20 l/s;

Tabona 5 (TO-P-05362) - particella catastale n. 131 del foglio di mappa n. 57 - perforato nel 1968 e profondo 132,80 metri, filtra tra -63,80 e -83,90 metri, tra -96,40 e -100,20 metri, tra -112,70 e -114,70 metri e tra -120,80 e -128,90 metri, con una portata massima di concessione di 10 l/s.

Per i pozzi *Tabona 2-3-4* è stato necessario provvedere alla progettazione di interventi di ricondizionamento con sigillatura della parte profonda; in conseguenza a tali interventi di ricondizionamento, l'alimentazione dei pozzi da parte del sistema acquifero profondo per mezzo dei filtri inferiori è stata inibita, così come è stata impedita la comunicazione tra i due diversi sistemi acquiferi, superficiale e profondo.

Nell'intorno dei pozzi la base del primo acquifero è situata a circa 50 metri di profondità dal piano-campagna e, pertanto, le captazioni sono conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sopra (pozzi *Tabona 2-3-4*) e al di sotto (pozzo *Tabona 5*) della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

In riferimento al Piano Regolatore Generale Comunale vigente (Variante Strutturale denominata "Ponte", approvata con D.C.C. n. 11 del 23 marzo 2016), i pozzi *Tabona 2-3-5* sono collocati in "Aree Cimiteriali e per Servizi Tecnologici" mentre il pozzo *Tabona 4* in un'area agricola. Gli elaborati geologici relativi all'adeguamento del P.R.G.C. al Piano di Assetto Idrogeologico

evidenziano condizioni di elevata pericolosità geomorfologica ed idraulica connesse alla fascia di rispetto del torrente Chisone, che interessa parte del settore di territorio adiacente a Via dell'Acquedotto; l'area di pertinenza del pozzo *Tabona 3* risulta, infatti, in Classe 3a, quella dei pozzi *Tabona 2-5* in Classe 2b, mentre quella del pozzo *Tabona 4* in Classe 1.

Le opere di captazione si pongono, come quadro generale, all'interno di un'ampia area a vocazione agricola; tuttavia la presenza di zone interessate da pratiche agronomiche, di alcune strutture residenziali con le relative pertinenze, di aree di servizio, di reti viarie, di un tratto di metanodotto, di un tratto del torrente Chisone caratterizzato da fondo e sponde allo stato naturale, di collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione – individuata con il metodo cronologico e calcolata per tutti e quattro i pozzi utilizzando il codice di calcolo matematico a soluzione analitica *WhAEM2000* – è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima complessiva di concessione emungibile, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – pari a 32 l/s per il *Tabona 2*, a 25 l/s per il *Tabona 3*, a 20 l/s per il *Tabona 4* e a 10 l/s per il *Tabona 5* – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero superficiale captato dai pozzi *Tabona 2-3-4* ed un trascurabile grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero profondo captato dal pozzo *Tabona 5*. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

zone di tutela assoluta, di forma poligonale, caratterizzate dalla presenza di recinzioni a protezione delle aree ed in gran parte occupate da porzioni prative; per tutti i pozzi in esame sono state misurate distanze minime di almeno 10 metri dal limite dell'area recintata;

zona di rispetto ristretta, unica per tutte e quattro le captazioni costituenti il campo-pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette di ciascun pozzo, con un'estensione complessiva di 58.011 metri quadrati;

zona di rispetto allargata, unica per tutte e quattro le captazioni costituenti il campo-pozzi, di forma sub-ellittica, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate di ciascun pozzo, con un'estensione complessiva di 340.329 metri quadrati.

Il pozzo *Tabona 5* è caratterizzato da una zona di rispetto allargata dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, mentre i rimanenti pozzi hanno una zona di rispetto allargata determinata sulla base dell'isocrona a 365 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Allegato C – Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 9 giugno 2017, ha trasmesso al Comune di Pinerolo (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei quattro pozzi potabili denominati "*Tabona 2-3-4-5*" – di proprietà della S.M.A.T S.p.A. e che costituiscono il campo-pozzi "*Tabona*" al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Il Comune di Pinerolo (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – sede di Pinerolo – valutata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti – con nota in data 10 agosto 2017, ha comunicato che l'acqua prelevata dai pozzi è campionata annualmente e negli ultimi 10 anni è risultata conforme ai parametri di legge, sia dal punto di vista microbiologico, sia dal punto di vista chimico.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 11 dicembre 2017, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

dal momento che i pozzi rientrano in un'area identificata dal P.R.G.C. vigente in classi di pericolosità geomorfologia elevata - considerata la vicinanza del torrente Chisone alle captazioni - è necessario che vengano valutate le misure indispensabili alla messa in sicurezza dei pozzi e che le stesse siano sufficienti a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi, tenendo in conto che gli eventuali sversamenti accidentali potrebbero raggiungere l'area di salvaguardia in un tempo relativamente breve, vista l'azione alimentante operata dal torrente nei confronti della falda superficiale e l'elevata vulnerabilità intrinseca dell'acquifero interessato dalle captazioni *Tabona 2-3-4*; si suggerisce, pertanto, di:

dotare l'intero campo-pozzi di un sistema di monitoraggio costituito da più punti, sia di tipo periodico che di tipo continuo, questi ultimi collegati ad un sistema di allertamento e di esclusione automatica dei pozzi dalla rete in caso di alterazione dei parametri spia adottati; tale sistema non sarebbe esaustivo per minimizzare i possibili rischi ma sarebbe sicuramente funzionale ad un primo intervento di contenimento del danno ambientale ed igienico-sanitario;

predisporre un protocollo d'intervento per la gestione delle situazioni di emergenza in cui si preveda, tra l'altro, l'approvvigionamento idrico alternativo in caso di esclusione dei pozzi dalla rete; nel caso di tale evenienza la ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;

deve essere verificato con quale trattamento vengono smaltiti i reflui provenienti dai due edifici residenziali presenti nella zona di rispetto ristretta, non essendo indicata alcuna rete fognaria; deve essere inoltre verificato che la rete fognaria presente nella zona di rispetto allargata sia realizzata secondo criteri di salvaguardia nei confronti delle acque sotterranee;

deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità e le aree adibite a parcheggio che interessano l'area di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà essere inoltre assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse; dovranno inoltre essere realizzate adeguate opere di protezione, ove mancanti, dei manufatti di captazione dalle acque di ruscellamento e sarà necessario prevedere il controllo della vegetazione infestante;

le attività agricole svolte all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere effettuate sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni agricoli sottoposti a salvaguardia e presentato, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino; tale Piano dovrà tenere conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate

e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee; qualora non venga concordato un Piano non si potranno utilizzare fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

nell'area di salvaguardia individuata non devono essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;

per quanto riguarda la realizzazione di nuovi interventi edificatori, di nuova viabilità o di modifiche di tracciato della viabilità esistente, si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente;

dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento 15/R/2006 all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita;

l'area di salvaguardia individuata dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici generali del Comune interessato, che dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Dai contenuti della proposta di Piano emerge che - dalle analisi dei profili pedologici realizzati - i suoli della zona di rispetto ristretta e della zona di rispetto allargata ricadono nella Classe 1 - Elevata, in quanto si è in presenza di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alta associata con una capacità protettiva dell'acquifero bassa o moderatamente bassa. A seguito di tale valutazione si registra la massima suscettibilità al rischio di contaminazione della risorsa e, pertanto, tale peculiarità del suolo dovrà costituire il riferimento tecnico cui riferirsi per quantificare l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole. I terreni appartenenti alla classe di vulnerabilità elevata sono caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi a una attenta gestione della tecnica colturale, differenziata tra la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata. Nell'areale interessato risulta essere prevalente la presenza di seminativi e dei prati stabili.

Nelle aree assimilate a "bosco" come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *"Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"* è inoltre vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 28, in data 11 luglio 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii. recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*.

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i quattro pozzi potabili - di proprietà della S.M.A.T S.p.A. - che costituiscono il campo-pozzi denominato *Tabona* (captazioni *Tabona 2-3-4-5*) e che sono ubicati nel Comune di Pinerolo (TO), sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei pozzi costituenti il campo-pozzi *Tabona*, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;

si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti;

la presenza di attività agricole, di alcune strutture residenziali con le relative pertinenze, di aree di servizio, di reti viarie, di un tratto di metanodotto, di un tratto del torrente Chisone caratterizzato da fondo e sponde allo stato naturale, di collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta è da ritenersi compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;

si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità e delle aree adibite a parcheggio ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;

si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno della zona di rispetto allargata individuata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

dal momento che i pozzi rientrano in un'area identificata dal P.R.G.C. vigente in classi di pericolosità geomorfologia elevata - considerata la vicinanza del torrente Chisone alle captazioni - è necessario che vengano valutate le misure indispensabili alla messa in sicurezza dei pozzi e che le stesse siano sufficienti a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi, tenendo in conto che gli eventuali sversamenti accidentali potrebbero raggiungere l'area di salvaguardia in un tempo relativamente breve, vista l'azione alimentante operata dal torrente nei confronti della falda superficiale e l'elevata vulnerabilità intrinseca dell'acquifero interessato dalle captazioni *Tabona 2-3-4*; si suggerisce, pertanto, di:

dotare l'intero campo-pozzi di un sistema di monitoraggio costituito da più punti, sia di tipo periodico che di tipo continuo, questi ultimi collegati ad un sistema di allertamento e di esclusione

automatica dei pozzi dalla rete in caso di alterazione dei parametri spia adottati; tale sistema non sarebbe esaustivo per minimizzare i possibili rischi ma sarebbe sicuramente funzionale ad un primo intervento di contenimento del danno ambientale ed igienico-sanitario;

predisporre un protocollo d'intervento per la gestione delle situazioni di emergenza in cui si preveda, tra l'altro, l'approvvigionamento idrico alternativo in caso di esclusione dei pozzi dalla rete; nel caso di tale evenienza la ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;

si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta individuata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile dei due edifici residenziali privi di allaccio alla rete fognaria pubblica; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee;

l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno delle aree di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alle proposte di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle aree medesime e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

vista la documentazione presentata, redatte in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia del campo-pozzi *Tabona*, sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia delle captazioni relative al campo-pozzi *Tabona* potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 9 giugno 2017, con la quale è stata trasmessa al Comune di Pinerolo (TO), all'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione ed all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei quattro pozzi potabili denominati "*Tabona 2-3-4-5*" – di proprietà della S.M.A.T S.p.A. e che costituiscono il campo-pozzi "*Tabona*" al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – sede di Pinerolo – in data 10 agosto 2017 – prot. n. 0002387;

vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – in data 11 dicembre 2017 – prot. n. 107318;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 – “*Torinese*” n. 135/2018, in data 14 giugno 2018, di approvazione e presa d’atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 – “*Torinese*”, in data 13 giugno 2019 – prot. n. 0001996, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

L'area di salvaguardia dei quattro pozzi potabili denominati "Tabona 2-3-4-5" – di proprietà della S.M.A.T S.p.A. – che costituiscono il campo-pozzi "Tabona" e che sono ubicati nel Comune di Pinerolo (TO), è definita come risulta nell'elaborato "Allegato C – Carta dei centri di potenziale pericolo e delimitazione delle aree di salvaguardia – Scala 1:2.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 32 l/s per il Tabona 2, a 25 l/s per il Tabona 3, a 20 l/s per il Tabona 4 e a 10 l/s per il Tabona 5 – portata prelevata contemporaneamente dalle quattro captazioni.

Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole che interessano l'area di salvaguardia del campo-pozzi Tabona, all'interno dell'area di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali e l'accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, mentre nell'area di rispetto allargata è possibile la stabulazione ed il pascolo del bestiame purché nei loro effluenti non si superi il carico di azoto di 170 kg per ettaro. Le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ex regolamento regionale 9/R/2002, e l'azoto somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro. Le concimazioni fosfatiche e potassiche dovranno apportare al terreno quantitativi rispettivamente di fosforo e di potassio pari ai prevedibili consumi delle colture, senza mai superare le dotazioni, per il fosforo assimilabile di 25 parti per milione (p.p.m.) se valutate con il metodo Olsen, ovvero le 62,5 p.p.m. se valutate con il metodo Bray-Kurtz e, per il Potassio, le 180 p.p.m.. Gli eventuali trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834/2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

Negli areali interessati è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfezzanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nell'area di salvaguardia è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

Nelle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a verde privato ed in aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Pinerolo (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì

tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

garantire che le zone di tutela assoluta dei pozzi costituenti il campo-pozzi denominato *Tabona*, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa, di manutenzione degli edifici di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti;

provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno della zona di rispetto allargata individuata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

dal momento che i pozzi rientrano in un'area identificata dal P.R.G.C. vigente in classi di pericolosità geomorfologia elevata - considerata la vicinanza del torrente Chisone alle captazioni - si raccomanda di dotare l'intero campo-pozzi di un sistema di monitoraggio costituito da più punti, sia di tipo periodico che di tipo continuo, questi ultimi collegati ad un sistema di allertamento e di esclusione automatica dei pozzi dalla rete in caso di alterazione dei parametri spia adottati e di predisporre un protocollo d'intervento per la gestione delle situazioni di emergenza in cui si preveda, tra l'altro, l'approvvigionamento idrico alternativo in caso di esclusione dei pozzi dalla rete; nel caso di tale evenienza la ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Pinerolo – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;

alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

all'Azienda sanitaria locale;

al Dipartimento dell'ARPA.

A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Pinerolo, affinché lo stesso provveda a:

recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

verificare che la presenza di attività agricole, di alcune strutture residenziali con le relative pertinenze, di aree di servizio, di reti viarie, di un tratto di metanodotto, di un tratto del torrente Chisone caratterizzato da fondo e sponde allo stato naturale, di collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta sia compatibile con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R del 2006, purché vengano messe in atto le opportune

misure per la loro messa in sicurezza, non cambino le destinazioni d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;

verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità e delle aree adibite a parcheggio ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;

verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto ristretta così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile dei due edifici residenziali privi di allaccio alla rete fognaria pubblica; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

I Funzionari Estensori
Massimiliano Petricig

Fabio Robotti